

Condizioni Generali (CG)

Assicurazione responsabilità civile

Edizione 01.2010

Sommario

Estensione della copertura assicurativa

In che cosa consiste la copertura assicurativa?

- Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 Persone assicurate
- Art. 3 Estensioni della copertura/Rischi complementari soggetti a sovrappremio
- Art. 4 Disposizioni complementari per i veicoli a motore
- Art. 5 Disposizioni complementari per i velocipedi
- Art. 6 Disposizioni complementari per pretese derivanti da danni corporali e materiali in rapporto con pregiudizi all'ambiente
- Art. 7 Limitazioni della copertura assicurativa
- Art. 8 Validità territoriale
- Art. 9 Validità temporale e prestazioni della Società
- Art. 10 Somma assicurata e franchigia

Inizio, durata e scadenza del contratto

- Art. 11 Inizio
- Art. 12 Durata del contratto
- Art. 13 Disdetta in caso di sinistro

Obblighi nel corso della durata contrattuale

- Art. 14 Aggravamento e diminuzione del rischio
- Art. 15 Eliminazione di una situazione pericolosa
- Art. 16 Violazione degli obblighi contrattuali

Estensione della copertura assicurativa

In che cosa consiste la copertura assicurativa?

A condizione che sulla base delle altre disposizioni contrattuali esista la copertura, l'assicurazione copre:

- il **rischio impianti**, ovvero i danni derivanti dalla proprietà o dal possesso di terreni, stabili, locali e impianti;
- il **rischio d'esercizio**, ovvero i danni derivanti da processi aziendali e dallo svolgimento di lavori sull'area aziendale o su luoghi esterni di lavoro;
- il **rischio prodotti**, ovvero i danni derivanti dalla produzione e dal commercio di prodotti messi in circolazione.

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

- a) È assicurata la responsabilità civile che incombe, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, sul rischio assicurato indicato nella polizza all'azienda designata nella polizza in seguito a
- **danni corporali**, vale a dire morte, ferimento o altri danni alla salute di terze persone;
 - **danni materiali**, vale a dire distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi. Non è considerato un danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza. La morte, il ferimento o un altro tipo di danno alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali per quel che riguarda la determinazione dell'indennizzo;
 - **danni patrimoniali**, tuttavia solo se essi sono la conseguenza di un danno corporale assicurato o di un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa.

Premio

- Art. 17 Scadenza, pagamento rateale, mora, rimborso
- Art. 18 Basi per il calcolo dei premi
- Art. 19 Calcolo dei premi
- Art. 20 Modifica dei premi e delle franchigie

Sinistro

- Art. 21 Obbligo di avviso
- Art. 22 Gestione del sinistro
- Art. 23 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali
- Art. 24 Regresso

Disposizioni finali

- Art. 25 Cambiamento di proprietario
- Art. 26 Protezione dei dati
- Art. 27 Comunicazioni
- Art. 28 Foro competente e diritto applicabile

L'assicurazione si estende a luoghi di esercizio, locali per lo stoccaggio, l'esposizione o la consegna della merce, ecc. in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

b) L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile

1. per danni riconducibili a terreni, stabili, locali e impianti che servono completamente o parzialmente all'azienda assicurata. Non sono considerati terreni e stabili che servono all'azienda quelli detenuti soltanto a fini d'investimento.

In caso di pretese della proprietà nei confronti degli assicurati in qualità di proprietari per piani, non è assicurata la parte di sinistro che corrisponde alla quota di proprietà dell'assicurato. Qualora sussista un'altra assicurazione, la prestazione è limitata alla parte di indennizzo che supera la somma assicurata o la copertura dell'altra assicurazione (assicurazione complementare);

2. come detentore e/o in seguito all'uso di veicoli a motore per i quali
 - non esistono né licenza di circolazione né targhe di controllo o se queste ultime sono state depositate da più di 6 mesi presso l'autorità competente (per gli autoveicoli di lavoro anche durante i primi 6 mesi);
 - sia stato rilasciato un attestato speciale per la circolazione senza licenza di circolazione e senza targhe, consentita dalla legge o dalle autorità, su strade di pubblico passaggio o sull'area dell'azienda accessibile al pubblico, conformemente all'art. 4 delle CG;
3. in seguito all'uso di velocipedi e di veicoli a motore ad essi equiparati quanto alla responsabilità civile e all'assicurazione, purché si tratti di corse effettuate per conto dell'azienda assicurata (eccetto quelle sul tragitto per recarsi al lavoro e ritornare a casa), in conformità all'art. 5 delle CG;
4. per danni corporali e materiali in rapporto con pregiudizi all'ambiente, di cui all'art. 6 delle CG;

5. per la partecipazione commerciale a fiere ed esposizioni;
6. per rischi aziendali secondari, quali:
 - rischi impianto e rischi aziendali accessori (es. insegne pubblicitarie di ogni tipo, vigili del fuoco aziendali, distributori di carburante, medico aziendale, sostanze esplosive, infiammabili o tossiche per le attività aziendali);
 - manifestazioni aziendali di ogni genere (p. es. feste, gite aziendali, corsi di formazione, giornate delle porte aperte);
 - istituzioni a scopo sociale per i dipendenti (p. es. mense aziendali, luoghi di riposo, asili nido), anche se queste istituzioni vengono utilizzate da persone estranee all'azienda;
 - attività di club sportivi aziendali e associazioni culturali nonché la messa a disposizione di luoghi, locali e attrezzi.

c) Estensioni di copertura/rischi complementari ugualmente assicurati

1. Spese per la prevenzione dei danni

Se, a causa di un evento imprevedibile, il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato è imminente, l'assicurazione copre anche le spese a carico dell'assicurato derivanti da misure adeguate e immediate, adottate per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).

Non sono assicurate:

- le misure adottate a pericolo cessato, come per es. smaltimento di prodotti difettosi o rifiuti e riempimento di impianti, serbatoi e condutture;
- le spese per accertare l'esistenza di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, ivi compreso lo svuotamento e il riempimento di impianti, serbatoi e condutture necessario a tale scopo, nonché le spese di riparazione e modifica (p. es. spese di risanamento);
- le misure di prevenzione dei danni adottate a causa di caduta di neve o formazione di ghiaccio.

2. Danni a uffici e locali di vendita presi in affitto, locazione o leasing

In deroga parziale all'art. 7k delle CG, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile legale del contraente per danni a uffici e locali di vendita (esclusi i locali di deposito e quelli degli esercizi pubblici), qualora essi servano all'azienda assicurata.

A complemento dell'art. 7 delle CG, sono escluse dall'assicurazione le pretese per:

a) danni

- causati da incendio, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, tempeste (= vento di almeno 75 km/h, in grado di sradicare alberi o scoprire edifici nei dintorni degli oggetti assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti;
- provocati dall'acqua che fuoriesce dalle condutture, dall'acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio, dal ristagno delle acque di scarico e dall'acqua del sottosuolo;
- ai vetri (come finestre, vetrine, pavimenti, tetti, porte e pareti di vetro);

b) danni causati dall'azione prolungata dell'umidità, nonché i danni che si verificano in modo progressivo (dovuti all'usura, allo scolorimento della tappezzeria, della tinteggiatura e simili);

c) spese per il ripristino dello stato originario di un locale modificato di proposito da un assicurato o su suo ordine.

Non sono oggetto di questa estensione della copertura i danni alla mobilia, alle macchine e agli apparecchi, anche se fissati al terreno, allo stabile o ai locali.

3. Danni a impianti e apparecchi di telecomunicazione per uffici noleggiati o presi in leasing

In deroga parziale all'art. 7k delle CG, l'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti da danni alle apparecchiature di sistema fisse, agli apparecchi telefax, videotelefonati, impianti per videoconferenze, segreterie telefoniche, modem per impianti e apparecchi di telecomunicazione per uffici noleggiati o presi in leasing, ai cavi direttamente collegati a questi impianti ed apparecchi, nonché ai centralini interni (impianti interni).

A complemento dell'art. 7 delle CG, sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese per i danni:

- causati a telefoni portatili, cercapersone, sistemi di radiocomunicazione aziendale, personal computer e relative periferiche, a server, impianti di rete e computer centrali, a reti di cavi;
- dovuti a incendio, fumo, fulmini, esplosione, piene, inondazioni, tempesta (=vento di almeno 75 km/h, in grado di sradicare alberi o scoprire edifici nei dintorni degli oggetti assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta sassi e scoscendimenti;

- dovuti a furto;
- dovuti a perdite d'acqua dalle condutture che servono soltanto all'azienda assicurata, nonché dagli impianti e dalle apparecchiature a queste collegati; oppure da acqua fuoriuscita da acquari, indipendentemente da quale ne sia la causa;
- dovuti ad acqua piovana, al fondersi della neve e del ghiaccio all'interno dell'edificio, qualora l'acqua sia penetrata attraverso il tetto, le grondaie o i tubi di deflusso esterni, per effetto del ristagno dalla canalizzazione, nonché per effetto delle acque del sottosuolo.

4. Perdita di chiavi affidate

A parziale deroga degli art. 1 e 7k delle CG, l'assicurazione si estende anche alle pretese in caso di perdita di chiavi affidate per l'accesso agli stabili, ai locali e alle installazioni nelle quali gli assicurati devono svolgere lavori, nonché alle spese dovute alla modifica o alla sostituzione necessaria delle serrature e delle chiavi corrispondenti.

I sistemi di chiusura computerizzata con relative schede d'identificazione sono equiparati alle serrature e alle chiavi convenzionali.

Non sono assicurate le pretese derivanti dalla perdita di chiavi affidate per l'accesso a stabili, locali ed impianti ad uso proprio.

5. Tutela giuridica nell'ambito della franchigia

Su richiesta dell'assicurato, la gestione dei sinistri viene assunta anche quando le pretese assicurate superano CHF 500.-, ma rientrano nell'ambito della franchigia convenuta. Il contraente s'impegna tuttavia a rimborsare, su richiesta, alla Società le sue spese, detratti i costi interni.

6. Danni dovuti all'uso di apparecchi laser

A parziale deroga dell'art. 7n delle CG, la garanzia assicurativa si estende anche alla responsabilità civile per danni determinati dall'azione di raggi laser emessi da apparecchiature delle classi da 1 a 3R.

d) L'estensione della copertura è inoltre definita dalle presenti CG, da eventuali condizioni complementari (CC) e condizioni particolari (CP), nonché dalle disposizioni della polizza e delle appendici.

Art. 2 Persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile

a) del contraente.

Se il contraente è una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comunione a mani riunite (p. es. una comunità di eredi) o se egli ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunione a mani riunite o le altre persone alle quali è intestata l'assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;

b) dei rappresentanti del contraente e delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda, nell'esercizio delle loro incombenze per conto dell'azienda assicurata;

c) dei dipendenti e degli altri ausiliari del contraente nell'esercizio delle loro incombenze per conto dell'azienda assicurata e per la loro attività riguardante i terreni, gli stabili, i locali e gli impianti assicurati. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati.

Tuttavia non è assicurata la responsabilità civile degli imprenditori autonomi e dei professionisti di cui si serve il contraente, come per es. i subappaltatori;

d) del proprietario del terreno, se l'assicurato è soltanto proprietario dello stabile, ma non del terreno (diritto di superficie).

Nella polizza e nelle relative condizioni, il termine contraente designa le persone menzionate alla lett. a, comprese le società e le istituzioni (ad es. le affiliate) assicurate nel contratto, mentre il termine assicurato designa tutte le persone menzionate dalla lett. a alla lett. d.

Art. 3 Estensioni della copertura/Rischi complementari soggetti a sovrappremio

L'assicurazione comprende anche le estensioni di copertura/rischi complementari non menzionati all'art. 1c delle CG soltanto se questo è esplicitamente previsto dalla polizza.

Art. 4 Disposizioni complementari per i veicoli a motore, a norma dell'art. 1b, cifra 2, delle CG

a) Sono assicurate le somme minime previste dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda garanzie superiori.

b) È esclusa dalla copertura la responsabilità civile delle persone che hanno usato il veicolo per corse non ammesse dalle autorità o a cui

esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni; è altresì esclusa la responsabilità civile di coloro che rispondono di tali utenti di veicoli, nonché la responsabilità civile delle persone che erano a conoscenza di tali corse o le hanno ordinate.

- c) In caso di sinistro per il quale esista un obbligo d'assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a integrazione della suddetta lett. b e in abrogazione dell'art. 7 delle CG, sono escluse dall'assicurazione:
- le pretese del detentore per danni materiali causati da persone per le quali egli è tenuto a rispondere in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
 - le pretese per danni materiali del coniuge del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente, nonché dei suoi fratelli e delle sue sorelle conviventi con lui nello stesso nucleo domestico;
 - le pretese per danni al veicolo utilizzato e al rimorchio, nonché per danni a cose da essi trasportate, salvo però i danni a cose che il danneggiato porta con sé, come il bagaglio o altri oggetti simili.
- d) Inoltre, valgono le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa.

Art. 5 Disposizioni complementari per i velocipedi e i veicoli a motore ad essi equiparati, a norma dell'art. 1b, punto 3, delle CG

- a) L'assicurazione è limitata alla parte di indennizzo che supera le somme assicurate convenute nelle assicurazioni responsabilità civile prescritte dalla legge (assicurazione complementare). Questa restrizione non è valida quando tali veicoli sono usati, in conformità alla legislazione sulla circolazione stradale, senza contrassegno (vignetta) o senza targa di controllo.

Non è prevista alcuna copertura assicurativa se per il veicolo utilizzato non è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge o dalle autorità.

- b) È esclusa dalla copertura la responsabilità civile delle persone che hanno usato il veicolo per corse non ammesse dalle autorità o a cui esse non erano autorizzate dalla legislazione sulla circolazione stradale o per altre ragioni; è altresì esclusa la responsabilità civile di coloro che rispondono di tali utenti di veicoli, nonché la responsabilità civile delle persone che erano a conoscenza di tali corse o le hanno ordinate.
- c) In caso di sinistro per il quale esista un obbligo d'assicurazione a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, a complemento della suddetta lett. b e in abrogazione dell'art. 7 delle CG, sono escluse dall'assicurazione:
- le pretese per danni materiali del coniuge e dei parenti in linea diretta del ciclista, nonché dei suoi fratelli e delle sue sorelle conviventi con lui nello stesso nucleo domestico;
 - le pretese per lesione corporale o morte del passeggero trasportato illegalmente;
 - le pretese per il danneggiamento o la distruzione del velocipede o delle cose trasportate.
- Queste esclusioni valgono anche per veicoli a motore equiparabili ai velocipedi.
- d) Inoltre, valgono le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale se la loro applicazione è imperativa.

Art. 6 Disposizioni complementari per pretese derivanti da danni corporali e materiali, in rapporto con pregiudizi all'ambiente

- a) È considerato pregiudizio all'ambiente:
- la perturbazione durevole dello stato dell'aria, dell'acqua (anche quella del sottosuolo), del suolo, della flora o della fauna dovuta a qualsiasi effetto;
 - qualsiasi stato di cose definito dal diritto applicabile come danno all'ambiente;
- b) Le pretese per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all'ambiente sono assicurate soltanto se questo pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e impreveduto, per il quale siano inoltre necessarie delle misure immediate (notifica all'autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure atte a prevenire o ridurre i danni ecc.).
- A complemento dell'art. 7 delle CG non è prevista alcuna copertura assicurativa per le pretese:
- in relazione a più eventi simili che congiuntamente arrecano pregiudizio ambientale o ad azioni continue che non siano conseguenza di un unico evento repentino e impreveduto (per es. penetrazione goccia a goccia di sostanze dannose nel suolo, versamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili);

- in relazione al ripristino di specie protette o habitat, nonché per danni ad aria, suolo, acque, flora e fauna non di proprietà privata in senso civilistico, fatte salve le spese per la prevenzione dei danni di cui all'art. 1c punto 1 delle CG;
 - in relazione a depositi di rifiuti e inquinamenti del suolo o delle acque preesistenti alla decorrenza del contratto;
 - in relazione alla proprietà o alla gestione di impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di residui, di altri prodotti di rifiuto o di materiale riciclabile;
- La copertura assicurativa è invece prevista per gli impianti destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto di proprietà dell'azienda o alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scarico di proprietà dell'azienda.
- c) L'assicurato ha l'obbligo di provvedere affinché
- la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità;
 - la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano eseguiti e garantiti, a regola d'arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
 - decisioni emesse dalle autorità in merito a risanamenti e misure analoghe, siano messe in atto entro i termini prescritti.

Art. 7 Limitazioni della copertura assicurativa

Sono escluse dall'assicurazione:

- a) le pretese per danni
- del contraente;
 - che concernono la persona del contraente (ad es. danni per perdita di sostegno);
 - di persone conviventi nello stesso nucleo domestico dell'assicurato responsabile;
- b) le pretese per danni di ogni tipo, indipendentemente dalle concause, in relazione diretta o indiretta con eventi bellici, disordini di ogni tipo o terrorismo.
- Sono considerati disordini le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.
- Per terrorismo si intendono tutti gli atti o minacce di violenza e tutti gli atti preparatori o di supporto ad essi destinati a intimidire la popolazione o a costringere a un'azione o a un'omissione uno stato o un'organizzazione internazionale.
- c) la responsabilità civile dell'assicurato per danni che vengono causati durante l'esecuzione intenzionale di un crimine o di un delitto;
- d) le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali o quelle derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale d'assicurazione;
- e) la responsabilità civile come detentore e/o derivante dall'uso di veicoli a motore (fatto salvo l'art. 1b, punti 2 e 3 delle CG), di rimorchi o di veicoli da essi trainati, nonché la responsabilità civile delle persone di cui il detentore risponde in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando il danno è stato causato
- dall'esercizio di un tale veicolo;
 - da un incidente stradale provocato da un tale veicolo non in esercizio;
 - in seguito all'assistenza prestata dopo un incidente in cui è coinvolto un tale veicolo;
 - salendo su un tale veicolo o scendendone;
 - nell'aprire o nel chiudere parti mobili del veicolo;
 - nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo trainato.
- Non è inoltre coperta la responsabilità civile per i danni causati dai rimorchi sganciati, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV);
- f) le pretese relative a pregiudizi all'ambiente imminenti o già verificatisi, ai sensi dell'art. 6 a delle CG, nella misura in cui queste pretese non rientrino espressamente nella copertura assicurativa a norma dell'art. 1c punto 1 e dell'art. 6b e c delle CG;
- g) le pretese per i danni causati a terreni, edifici e altre opere, in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione;
- h) le pretese in relazione a
- amianto o materiali contenenti amianto;
 - additivi della benzina (MTBE);
 - colori e vernici contenenti piombo;
 - fluorocarburi (FC);

- arsenocromato di rame;
 - diacetile;
 - dietilstilbestrolo (DES);
 - trasmissione e diffusione di malattie, epidemie e virus (per es. AIDS, epatite, encefalopatie spongiformi quali BSE, vCJD);
 - prodotti chimici perturbatori endocrini (per es. insetticidi, pesticidi);
 - clorofluorocarburi (CFC);
 - impianti destinati all'utilizzo sull'uomo;
 - L-triptofano;
 - oidio e muffe (muffe tossiche);
 - ossichinolina (SMON);
 - farmaci che influiscono sulla gravidanza (anticoncezionali, abortivi, induttori dell'ovulazione);
 - prodotti di origine umana (per es. organi e tessuti trapiantati, sangue ed emoderivati);
 - vapori di zolfo o metallici;
 - silice;
 - tabacco e prodotti derivati;
 - urea-formaldeide;
 - vaccini.
- i) la responsabilità civile per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'azienda. La stessa cosa vale per i danni la cui sopravvenienza era stata implicitamente ammessa nello scegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali;
- k) le pretese per
- danni a cose che un assicurato detiene a scopo d'uso, di lavorazione, custodia o trasporto, o per altri scopi (p. es. in commissione, per esposizioni), o che ha preso in affitto, locazione o leasing;
 - danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Quale attività nel senso summenzionato s'intendono anche la progettazione, la direzione, il conferire ordini e istruzioni, la sorveglianza e il controllo nonché lavori simili;
- l) le pretese che mirano all'adempimento di contratti o, in loro vece, le pretese per prestazioni risarcitorie a causa d'inadempimento o d'adempimento imperfetto, in particolare quelle per difetti e danni a cose o lavori che il contraente o una persona da lui incaricata ha prodotto, fornito o eseguito, quando la causa di tali difetti o danni risieda nella produzione, nella fornitura o esecuzione del lavoro;
- le pretese relative alle spese per accertare ed eliminare i difetti o danni menzionati nel cpv. 1 precedente, nonché le pretese per perdite di utili o per pregiudizi economici consecutivi a tali difetti e danni;
 - le pretese extracontrattuali che siano avanzate insieme o invece delle pretese escluse dall'assicurazione in virtù dei cpv. 1 e 2 di cui sopra;
- m) la responsabilità civile derivante dalla concessione retribuita o gratuita, ad altre aziende non assicurate dal presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati elaborabili mediante computer, piani e progetti di costruzione e di fabbricazione.
- Non è considerata concessione di software la cessione di cose nelle quali è incorporato un software destinato al loro funzionamento;
- n) la responsabilità civile
- per danni nucleari ai sensi della legge svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese;
 - per danni dovuti all'effetto di radiazioni ionizzanti o di raggi laser. Rimane riservato l'art. 1c, punto 6, delle CG.
- o) la responsabilità civile
- come detentore e/o derivante dall'uso di natanti o aeromobili di ogni genere, per i quali in Svizzera è prescritta per legge un'assicurazione di responsabilità civile o se sussiste un obbligo di garanzia oppure se sono immatricolati all'estero;
 - derivante da produzione, montaggio chiavi in mano, vendita, noleggio, servizio di manutenzione e riparazione di veicoli aerospaziali;
- p) la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in base a un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizi) concluso dal contraente con tale terzo, per i danni causati a cose appartenenti a quest'ultimo;
- q) la responsabilità civile per danni causati da sostanze introdotte in impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di residui, di altri prodotti di rifiuto o di materiale riciclabile. Tale disposizione

non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo;

- r) le pretese derivanti da danni (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) al software o a dati elaborati da computer, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato, arrecato ai supporti di dati;
- s) la responsabilità civile derivante dall'esistenza e/o dall'esercizio di binari di raccordo e collegamento;
- t) la responsabilità civile derivante dall'esistenza e/o dall'esercizio di teleferiche di ogni tipo destinate al trasporto di persone (dipendenti dell'azienda o terzi) e di scivvie;
- u) le pretese per spese in relazione al richiamo o al ritiro di cose, nonché le necessarie misure preparatorie o le spese per l'adozione di altre misure in sostituzione del richiamo o del ritiro;
- v) la responsabilità per danni derivanti dall'utilizzazione di:
- organismi geneticamente modificati o prodotti simili in seguito a modifiche del materiale genetico,
 - organismi patogeni a causa delle loro proprietà patogene,
- se l'azienda assicurata è sottoposta all'obbligo di notifica o di autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera o per le corrispondenti attività all'estero per le quali in Svizzera sussisterebbe tale obbligo di notifica o di autorizzazione.
- Non è inoltre assicurata la responsabilità civile per i danni derivanti dalla produzione o dal commercio di alimenti per animali (foraggio, mangime, ecc.) o di additivi che contengono organismi geneticamente modificati.
- w) le pretese di risarcimento a carattere punitivo, in particolare "punitive or exemplary damages".

Art. 8 Validità territoriale

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, a eccezione di Stati Uniti e Canada. Per danni ai sensi di questa disposizione, s'intendono anche le misure di prevenzione danni assicurate, nonché eventuali ulteriori spese assicurate.

Art. 9 Validità temporale e prestazioni della Società

a) Validità temporale

1. L'assicurazione si estende ai danni verificatisi nel corso della durata contrattuale e notificati alla Società non oltre 60 mesi dopo la fine del contratto.
2. Per momento del verificarsi del sinistro s'intende quello in cui un danno viene accertato per la prima volta. In caso di dubbio, un danno corporale si considera avvenuto nel momento in cui la parte lesa consulta per la prima volta un medico per sintomi relativi alle lesioni corporali riportate e ciò anche quando il nesso causale venga stabilito solo in un secondo tempo.
Per le spese di prevenzione dei danni il momento del verificarsi è quello in cui si constata per la prima volta l'imminenza di un danno.
3. Tutti i danni correlati a un sinistro in serie, ai sensi della lett. b, cifra 3 seguente, si considerano verificatisi nel momento in cui il primo di questa serie di danni si è verificato ai sensi del punto 2 precedente. Se il primo sinistro di una serie si è verificato prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese relative alla medesima serie sono escluse dalla copertura.
4. È assicurata la responsabilità civile per i danni causati prima della decorrenza del contratto, qualora l'assicuratore dimostri che, al momento della stipula contrattuale, non era a conoscenza di azioni od omissioni tali da motivare richieste di risarcimento. Tale disposizione si applica anche all'assicurazione di responsabilità civile per i danni in serie, qualora un danno appartenente alla serie sia stato causato prima della decorrenza del contratto.

Qualora i danni di cui al precedente capoverso fossero coperti da un'eventuale assicurazione precedente, il presente contratto garantisce, nel quadro delle sue disposizioni, una copertura della differenza della somma assicurata (assicurazione complementare). Le prestazioni dell'assicurazione precedente prevalgono sul presente contratto e vengono dedotte dalla somma assicurata del presente contratto.

5. Se durante il periodo di validità del contratto si compie una modifica dell'estensione di copertura (inclusa la modifica della somma assicurata e/o della franchigia) si applica la disciplina analoga al precedente punto 4.

b) Prestazioni della Società

1. Le prestazioni della Società consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate. Esse comprendono pure i relativi interessi di mora e del danno, le spese

per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione, per la prevenzione dei danni ed altri costi (p.es. spese ripetibili), il tutto nei limiti della somma di assicurazione stabilita nella polizza, o dei sottolimiti di garanzia, dedotta la franchigia convenuta.

2. La somma assicurata s'intende quale **garanzia unica per anno di assicurazione**, cioè essa viene corrisposta al massimo una volta per l'insieme di tutti i danni e le spese di prevenzione dei danni, nonché per tutti gli eventuali ulteriori costi assicurati verificatisi nello stesso anno di assicurazione. Eventuali sottolimiti convenuti nel quadro della suddetta somma assicurata sono disponibili al massimo una volta l'anno assicurativo, a meno che non sia stato espressamente stabilito altrimenti.
3. La totalità di tutte le pretese per danni con la stessa causa (p. es. pretese plurime per danni riconducibili allo stesso difetto, in particolare difetti di progettazione, costruzione, produzione o d'istruzione, allo stesso difetto o guasto di un prodotto o materiale oppure alla stessa azione od omissione) s'intende come danno unico (danno in serie). Il numero dei danneggiati, degli attori o degli aventi diritto è irrilevante.

Per i danni verificatisi dopo la fine del contratto, considerati danno in serie secondo il capoverso precedente, la copertura è garantita

al massimo per 60 mesi dopo la fine del contratto, qualora il primo di tali danni sia sopravvenuto durante il periodo di validità del contratto.

4. Le prestazioni e le relative limitazioni dipendono dalle disposizioni del contratto assicurativo (ivi comprese quelle sulla somma assicurata e la franchigia) in vigore al momento del verificarsi del danno, come da lett. a, punti 2 e 3, precedenti.

Art. 10 Somma assicurata e franchigia

a) Somma assicurata

Fanno fede le somme assicurate indicate in polizza o nelle condizioni contrattuali, nonché eventuali sottolimiti.

b) Franchigia

Una franchigia stabilita in polizza o nelle condizioni contrattuali è sempre applicabile per ogni singolo evento ed è dapprima a carico del contraente.

La franchigia si riferisce ad ogni prestazione versata dalla Società e comprende anche le spese di difesa contro le pretese ingiustificate.

Inizio, durata e scadenza del contratto

Art. 11 Inizio

La garanzia assicurativa decorre dalla data fissata nella polizza ovvero nell'eventuale conferma di garanzia.

Art. 12 Durata del contratto

Se il contratto viene concluso per la durata di almeno un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta è valida se perviene alla Società o al contraente, al più tardi, il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi.

Art. 13 Disdetta in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La Società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della Società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.

In caso di recesso dal contratto da parte della Società, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

Obblighi nel corso della durata contrattuale

Art. 14 Aggravamento e diminuzione del rischio

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in altro modo subisce una modifica tale da costituire un aggravamento considerevole del rischio, il contraente deve avvisare subito la Società per iscritto. Se il contraente trasalascia questa comunicazione, la Società non è più vincolata al contratto per il periodo successivo. Se il contraente adempie il suo obbligo di notifica, l'assicurazione copre anche il rischio aggravato. Tuttavia, la Società ha la facoltà, entro 14 giorni dal giorno in cui essa ha ricevuto l'avviso di aggravamento del rischio, di disdire il contratto con un termine di due settimane. Un eventuale sovrappremio è dovuto alla Società a partire dal momento dell'aggravamento del rischio.

In caso di diminuzione del rischio, la Società riduce proporzionalmente il premio a partire dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dal contraente.

Questa disposizione non è applicabile agli elementi variabili menzionati all'art. 19 delle CG.

Art. 15 Eliminazione di una situazione pericolosa

Gli assicurati sono tenuti a eliminare, a loro spese ed entro un termine adeguato, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un sinistro e la cui eliminazione è stata richiesta dalla Società.

Art. 16 Violazione degli obblighi contrattuali

L'assicurato che viola gli obblighi che gli incombono in virtù del presente contratto (p. es. art. 6c o 15 delle CG), perde ogni diritto alle prestazioni della Società. Non incorre in questa sanzione qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa, oppure che il sinistro sarebbe ugualmente sopravvenuto anche se egli avesse adempiuto l'obbligo contrattuale.

Premio

Art. 17 Scadenza, pagamento rateale, mora, rimborso

- a) Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno di assicurazione. Esso è pagabile in anticipo, al più tardi il primo giorno dei mesi di scadenza pattuiti. Il primo premio, inclusa la tassa federale di bollo, deve essere pagato alla consegna della polizza, in ogni caso non prima dell'inizio dell'assicurazione.
- b) In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che scadono nel corso dell'anno d'assicurazione si considerano semplicemente differite, fatte salve le disposizioni di cui alla lett. c seguente.

- c) Se, per una ragione qualsiasi, il contratto viene annullato prima della fine dell'anno d'assicurazione, la Società rimborsa il premio pagato per il periodo d'assicurazione non goduto e non esige il pagamento di eventuali rate successive, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di calcolo del premio di cui all'art. 19 delle CG.

La regola citata nel capoverso precedente non vale,

- se il contraente recede dal contratto in caso di sinistro nel corso dell'anno successivo alla stipula del contratto;
- se la Società ha erogato la prestazione assicurata a seguito della cessazione del rischio.

- d) Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione della Società è sospeso per i sinistri causati o che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi e delle spese (incl. tassa federale di bollo).
- e) Oltre al premio, il contraente è tenuto a corrispondere alla Società la tassa federale di bollo, il cui ammontare viene determinato dalla Confederazione. Per il calcolo della tassa di bollo si applica l'aliquota valida al momento del calcolo del premio.

Art. 18 Basi per il calcolo dei premi

I premi vengono calcolati in base al metodo indicato nella proposta o nella polizza. Se il calcolo dei premi è basato sui salari o sul fatturato, deve intendersi per:

a) salari:

la somma totale dei salari lordi versati nel periodo di assicurazione, nella misura in cui essi siano rilevanti ai fini del calcolo dei contributi per l'assicurazione di vecchiaia e per i superstiti (AVS). Anche per i salari versati a persone esenti da obbligo AVS valgono le norme AVS.

Gli importi versati in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizi) devono essere dichiarati soltanto dal locatario.

Nei premi fissati in polizza per le società o comunità di persone si terrà conto di tutti i soci o membri della comunità che lavorano nell'azienda, escluso uno;

b) fatturato:

il ricavo lordo di ogni periodo di assicurazione, derivante dalle merci prodotte, lavorate o vendute e/o dai servizi forniti compresa l'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Art. 19 Calcolo dei premi

Se il calcolo del premio è fondato su elementi variabili, p. es. sui salari pagati, sul fatturato, ecc., il contraente deve pagare, all'inizio di ogni periodo d'assicurazione, il premio provvisorio convenuto. Il conteggio del premio definitivo viene effettuato alla fine di ogni periodo d'assicurazione o

allo scioglimento del contratto. A tale scopo, la Società trasmette al contraente un modulo da restituire con l'indicazione dei dati necessari per tale conteggio.

Il premio annuo indicato nella polizza vale tuttavia come premio definitivo a condizione che la Società non richieda alcun conguaglio.

Il premio complementare risultante dal conteggio dovrà essere pagato entro trenta giorni dalla data in cui la Società ha fatturato l'importo al contraente. L'eventuale rimborso di premio sarà versato dalla Società al contraente entro lo stesso termine, a partire dalla determinazione del premio definitivo. Se il contraente non rispedisce la dichiarazione per il conteggio del premio entro trenta giorni dal ricevimento del modulo, o se egli non paga il premio complementare entro il termine previsto, la Società ha il diritto di procedere conformemente all'art. 17d delle CG.

Se la dichiarazione relativa al calcolo del premio non viene presentata nei termini previsti, la Società esegue il conteggio sulla base di una stima dei fattori variabili (es. salari, fatturato, ecc.).

La Società ha il diritto di controllare i dati forniti dal contraente. A tal fine, il contraente deve permetterle di esaminare tutta la documentazione determinante (libri paga, giustificativi, ecc.). Se i dati forniti dal contraente sono inesatti, gli obblighi della Società sono sospesi a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione, secondo il cpv. 2 precedente, avrebbe dovuto essere inoltrata, e ciò fino al giorno del pagamento del premio complementare risultante dalla dichiarazione esatta (compresi gli interessi e le spese).

Il premio definitivo dell'anno precedente può essere utilizzato come premio provvisorio per l'anno d'assicurazione successivo.

Art. 20 Modifica dei premi e delle franchigie

La Società può chiedere l'adattamento dei premi o delle franchigie a partire dal successivo anno di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare al contraente le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.

Il contraente ha quindi il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se il contraente si avvale di tale diritto, il contratto si estingue, nel suo insieme, alla fine dell'anno d'assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve giungere alla Società entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

Se il contraente trascurava di notificare la disdetta, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto.

Sinistro

Art. 21 Obbligo di notifica

Il contraente deve informare immediatamente la Società se, in relazione a un evento che potrebbe interessare l'assicurazione,

- a) si è verificato o è da temersi un danno,
- b) vengono avanzate pretese di risarcimento nei suoi confronti o di un assicurato, in via giudiziaria o extragiudiziaria,
- c) viene promosso un procedimento penale nei suoi confronti o di un assicurato.

I decessi devono essere notificati alla Società entro 24 ore.

Art. 22 Gestione del sinistro

La Società si occupa della liquidazione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia prevista, con riserva dell'art. 1c, punto 5, delle CG.

La Società conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante dell'assicurato. La sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per l'assicurato. La Società ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso l'assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Società.

L'assicurato è tenuto a cooperare con la Società nell'accertamento dei fatti, nella condotta delle trattative con il danneggiato e nella difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, fornendo tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione atti, quali corrispondenze, decreti, ecc., nonché altri mezzi di prova. Deve tuttavia astenersi dal prendere posizione in modo autonomo circa le pretese del danneggiato, evitando in particolare di effettuare pagamenti, farsi coinvolgere in processi, concludere accordi di regresso o altri accordi, nonché riconoscere una responsabi-

lità o richieste di qualsiasi genere. Inoltre, l'assicurato deve aiutare la Società nella gestione del sinistro anche in altro modo, secondo le proprie possibilità.

L'assicurato non è autorizzato, senza il consenso della Società, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi.

Se il danneggiato promuove una causa civile, la Società ne assume la conduzione; le relative spese vanno a suo carico, nei limiti dell'art. 9b delle CG. L'assicurato deve cedere alla Società un'eventuale indennità di processo che gli dovesse essere attribuita, fino a concorrenza delle spese processuali sostenute per la sua difesa.

In caso di procedimento penale, la Società si riserva di designare un legale per l'assicurato, al quale egli deve rilasciare procura. Spese o indennità relative a un procedimento penale non vengono assunte.

Art. 23 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali

In caso di omissione colposa dell'obbligo di notifica, gli assicurati stessi devono assumersi tutte le conseguenze.

Se un assicurato non ottempera agli obblighi e alle regole di comportamento in caso di sinistro di cui al precedente art. 22 o viola con altra modalità il rispetto del contratto, l'obbligo di prestazione della Società nei suoi confronti decade.

Art. 24 Regresso

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto d'assicurazione che limitano o annullano la copertura, la Società ha il diritto di regresso contro l'assicurato nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

Disposizioni finali

Art. 25 Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto dell'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto passano al subentrante, a meno che questi non rifiuti il trapasso dell'assicurazione per iscritto entro 30 giorni dal cambiamento di proprietario.

Se il subentrante viene a conoscenza dell'esistenza dell'assicurazione soltanto dopo la scadenza del suddetto termine, egli potrà disdira entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Il contratto si estingue nel momento in cui la Società riceve la disdetta.

Art. 26 Protezione dei dati

La Società è autorizzata a procurarsi e a elaborare i dati necessari per la gestione del contratto e dei sinistri. Inoltre essa è autorizzata a raccogliere informazioni pertinenti presso terzi e a prendere visione di atti ufficiali. La Società si impegna a trattare in maniera confidenziale le informazioni ottenute. Se necessario, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ai coassicuratori, ai riassicuratori e ad altri assicuratori interessati. Inoltre, nell'ambito di un diritto di rivalsa, le informazioni possono essere trasmesse a terzi responsabili e alle loro assicurazioni di responsabilità civile.

La Società è autorizzata a comunicare a terzi (ad es. alle autorità competenti), ai quali era stata precedentemente confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o l'annullamento dell'assicurazione.

Art. 27 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni alla Società devono essere fatte all'Agenzia specificata nella polizza o indicata altrimenti al contraente, oppure alla sede principale della Società.

Le comunicazioni della Società all'assicurato sono legalmente valide se trasmesse all'ultimo indirizzo noto alla Società.

Art. 28 Foro competente e diritto applicabile

a) Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa presso la sede della Società oppure presso il suo domicilio o sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

b) Diritto applicabile

Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.